

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 187 del 04 maggio 2005

Strade del vino e dei prodotti tipici. Differimento termini di presentazione della rendicontazione. Legge 27 luglio 1999, n. 268; L.r. 7 settembre 2000, n.17. Deliberazione della Giunta regionale n. 2250/2003.

[Agricoltura]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. Di prevedere che la presentazione della documentazione atta a giustificare le spese sostenute nella realizzazione delle azioni a carattere informativo promozionale delle strade del vino e dei prodotti tipici prevista dalla deliberazione n. 2250 del 25 luglio 2003 in 15 giorni, sia prodotta, dai soggetti beneficiari, entro il termine dei 30 giorni lavorativi successivi ai termini stabiliti per l'esecuzione delle iniziative.
2. Di prevedere che rimane invariato quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 2250/2003.
3. Il presente decreto sarà sottoposto per la ratifica alla Giunta regionale nella prima seduta utile.

Galan